

**TUTTE LE NUBI IN ARRIVO SUI PENSIONATI da STARTMAG ECONOMIA** Newsletter del 7 ottobre 2023, a cura di Lorenzo Stevanato

**Una premessa:** il bilancio dello Stato soffre, il debito pubblico ha raggiunto nuovi record (oltre 2800 miliardi quest'estate) in assoluto ed in rapporto al pil (siamo al 142 per cento, secondi solo alla Grecia, in Europa) in un quadro macroeconomico in cui prevale il pessimismo perché la crescita del pil si sta fermando mentre qualsiasi freno alla crescita della spesa primaria sembra impedito dall'esigenza della maggioranza al Governo di non scontentare l'elettorato. Nel frattempo la spesa per interessi sul debito pubblico è aumentata a dismisura a causa dell'inflazione (altro record: circa 80 miliardi, il 4 per cento del pil).

Senonché l'Italia è una sorvegliata speciale in Europa sul contenimento della spesa primaria. Invece quella per gli interessi sul debito pubblico, purtroppo, resterà un gravoso fardello appesantito dall'inflazione.

In questa desolante situazione della finanza pubblica, che anno dopo anno si conferma tipicamente italiana, bisognerebbe agire in tre direzioni: a) rendere più efficiente l'ordinamento tributario, in particolare ridurre-razionalizzare le espenditures fiscali (agevolazioni, detrazioni, esenzioni); b) operare per il recupero dell'evasione fiscale; c) spingere sull'incremento del pil con investimenti e riforme, in particolare accelerando la messa in atto del Pnrr.

Queste azioni, però, non si vedono ancora attuate da parte del Governo e, comunque, non in modo efficace né con la necessaria tempestività.

Vari indizi fanno invece temere che si voglia reperire una parte delle risorse finanziarie, necessarie per gli interventi di spesa che non mancheranno nella legge finanziaria per il 2024, dai pensionati.

Non da tutti i pensionati, ma solo da quelli titolari di pensioni medio-alte.

Naturalmente non importa che il diritto agli assegni pensionistici che questi hanno acquisito sia il corrispettivo di contributi integralmente versati, né importa che il diritto stesso debba essere garantito alla pari del diritto di proprietà.

Vediamo dunque se uno di questi pensionati possa ragionevolmente temere di essere "spennato" dalla manovra finanziaria in gestazione per il 2024. Mi riferisco ad un pensionato che ha effettivamente versato tutti i contributi dovuti durante la vita lavorativa.

Altri milioni di pensionati hanno versato pochi o nessun contributo e tuttavia, non solo ricevono ugualmente una pensione ("assistita"), ma non devono temere nulla dalla manovra finanziaria. Anzi è probabile che otterranno qualche beneficio, come l'aumento delle pensioni minime promesso in campagna elettorale dalla maggioranza che è al Governo.

Va ricordato che i pensionati titolari di assegni pensionistici medio-alti (cioè quelle che superano l'importo di 6 volte la pensione minima: 3.382,44 euro lordi) già devono sopportare per il biennio 2023-2024 una decurtazione della rivalutazione automatica dell'assegno pensionistico introdotta dal comma 309 della legge di bilancio per il 2023 (fino al 68% in meno), il che si traduce in una forte riduzione del potere di acquisto, a fronte del caro-vita in atto a causa dell'inflazione.

Inoltre questa perdita non può essere più recuperata, anzi si accresce per trascinarsi negli anni a venire.

Ebbene, le ipotesi sul tavolo di gestazione della legge di bilancio (almeno secondo quanto viene anticipato da qualche organo di stampa) sono ancora quelle di risparmiare sulla spesa delle pensioni medio-alte, allo scopo di destinare questi denari ad altri obiettivi di bilancio, in barba ai diritti quesiti. Del resto, a mettere in difficoltà i conti dell'INPS ci ha già pensato la decontribuzione 2% o 3% (cd.

cuneo fiscale).

Un'ipotesi sul tavolo pare essere quella di tagliare ulteriormente o addirittura azzerare del tutto la rivalutazione automatica sulle pensioni medio-alte che, come detto, è già stata ridotta al 32% con la legge finanziaria dell'anno scorso.

Un'altra idea potrebbe essere quella di fissare (per sempre?), un tetto alle pensioni più alte. Lascia pensare ad una soluzione di questo tipo un passaggio del libro-intervista "La versione di Giorgia" di Alessandro Sallusti recentemente pubblicato, in cui la premier Meloni si è lasciata sfuggire che sarebbe giusto introdurre un massimale, fissato per legge, come già avviene in altri Paesi. Però i contributi inutilmente versati da chi aveva acquisito il diritto ad un assegno pensionistico superiore al massimale non gli verrebbero restituiti (of course).

Questa "trovata" non è affatto nuova, ma è riconducibile ad uno "storico" progetto del partito di maggioranza relativa, tradotto in proposte di legge presentate nelle due precedenti legislature (nella scorsa legislatura si trattava della proposta di legge 1253, "Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di importo elevato" con cui si voleva fissare un tetto corrispondente a 10 volte la pensione minima, al di sopra del quale si sarebbe dovuto ricalcolare le pensioni con il sistema contributivo).

Oppure ci si può aspettare la reintroduzione di un contributo di solidarietà sulle pensioni più alte, come già avvenuto nel recente passato.

L'ultima cervellotica idea che è balzata recentemente alle cronache proviene da uno studio dell'Inps: adeguare le pensioni alle aspettative di vita sulla base di una pluralità di parametri (in aggiunta all'età del pensionamento, che è il parametro vigente nel calcolo del coefficiente di trasformazione) come tipo di attività lavorativa svolta e regione di residenza, che statisticamente influirebbero sulle aspettative di sopravvivenza (ma non il genere, uomo donna: perché no?).

Ciò sommamente ingiusto reperire risorse mettendo le mani in tasca ai pensionati, che si sono guadagnata la pensione con i contributi di una vita lavorativa, ma ormai da anni si è capito che questa è divenuta una consuetudine dei Governi in carica, resa facile dal fatto che i pensionati sono una categoria che non si mobilita e subisce. Subisce ma anche ricorre al presidio della Corte costituzionale e delle Corti europee, come hanno fatto recentemente i pensionati riuniti nell'associazione "Aps-Leonida".

## **GLI EFFETTI DEVASTANTI E ANTICOSTITUZIONALI DELLA SVALUTAZIONE DELLE PENSIONI** da Itinerari Previdenziali di Alberto Brambilla

- La mancata rivalutazione 2023 porterà nelle casse dello Stato in 10 anni circa 40 miliardi
- Per il 2024 il governo procederà confermando la legge 2023/24 e quindi si prevede un ulteriore incasso per lo Stato in 10 anni di altri circa 20 miliardi
- I «donatori» sono, escludendo i titolari di prestazioni tra 4 e 5 volte il minimo (1.600.000 pensionati circa), 1,8 milioni pensionati (circa l'11,2% del totale), coincidenti con gli attivi della linea Maginot! (35mila euro lordi)
- Oltretutto una buona parte della pensione, soprattutto per quelli che si sono pensionati nel 2021/22 è contributiva (50/60%); una quota di pensione che stando alle regole di calcolo contributivo non si potrebbe toccare
- Ma il governo Meloni/Giorgetti le taglia come fece il Conte 1 di Di Maio/Salvini con anche il contributo di solidarietà
- Forse, alla luce dei trasferimenti a quelli sotto i 35 mila euro e dei tagli a quelli sopra, qualcosa bisognerà pur fare o aspettiamo che il taglio prosegua?
- Fino al 2011, i pensionati con prestazione 8 volte il minimo hanno perso pochissimo anche grazie ad una inflazione modesta e all'applicazione della legge n. 388/2000
- Negli ultimi 11 anni, a fine 2022 a partire dal 2012, questi pensionati hanno perso circa 390 euro

lordi al mese come si vede dal grafico (oltre 5.000 euro lordi l'anno) pari a più del 10% della pensione lorda

- Negli anni 2023 – 2024, a seguito della legge Meloni – Giorgetti, ipotizzando un'inflazione di periodo pari al 15% questi pensionati con la rivalutazione per fasce che prevede una perequazione tra il 50% e il 40% perderanno in soli 2 anni tra il 9% e il 7,5%, che sommati ai precedenti fanno in 13 anni almeno il 17% di potere d'acquisto; una cifra immorale! Oltre ai vari contributi di solidarietà
- E per questi pensionati vale la linea «Maginot» dei 35 mila euro lordi, oltre i quali, per questo Stato, sei ricco!

In particolare, il riscatto agevolato della laurea e dei periodi di studio universitari (specializzazione, dottorato) non ha scadenze, ma è una norma a regime attivabile anche negli anni successivi. Il riscatto ha indubbi vantaggi:

- permette di acquisire anzianità contributiva spesso collocata in epoca remota e per tale via, e fatti salvi futuri mutamenti legislativi, potrebbe comportare un anticipo nella maturazione del diritto a pensione;
- incrementa la misura della pensione;
- è prevista la rateizzazione senza interessi per dieci anni;
- il contributo da riscatto è fiscalmente deducibile. Per gli inoccupati, al genitore che sostiene l'onere di riscatto degli anni di studio viene garantito il diritto alla detrazione del costo per il 19 % dalla propria imposta lorda.

Con quello agevolato il costo è molto contenuto, mentre il riscatto ordinario ha costi notevoli, può superare i 100mila euro.

Allora conviene o no il riscatto agevolato? Due i fattori per la valutazione:

1) quanti anni di anticipo si riescono acquisire;

2) quale incremento si può ottenere sull'importo della pensione. Nel riscatto ordinario in particolare il riscatto può essere utile per maturare i 18 anni necessari per transitare dal sistema misto al sistema retributivo.

In genere il riscatto nel sistema previdenziale contributivo serve per anticipare la possibilità di uscita dal mondo del lavoro, mentre nel sistema retributivo ha una notevole importanza anche economica essendo la pensione calcolata su una anzianità contributiva degli ultimi anni di lavoro.

**Attenzione** potrebbe essere svantaggioso in caso di pensione anticipata (valida solo nel sistema contributivo per chi ha il primo versamento Inps a partire dal 1996) che si matura al compimento dei 64 anni, purché risultino versati almeno 20 anni di contributi e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione sia almeno pari o superiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale. Infatti in caso di pensione anticipata questo diritto decade se si usufruisce del riscatto degli anni di laurea precedenti al 1996.

NB - esiste una proposta di **riscatto gratuito degli anni di laurea** «per dare un incentivo a tutti coloro che impiegano negli studi più tempo e tutelarli per l'ingresso tardivo nel mondo del lavoro», pareggiando così una sorta di discriminazione che potrebbe denunciare chi resta di più tra i banchi di scuola rispetto all'ingresso mercato nel mercato del lavoro. La soluzione sarebbe quella di far riscattare gratis tutti quegli anni per i quali però il cittadino, impegnato nel conseguimento della laurea, non paga all'Inps alcun contributo.

E' stata anche discussa l'idea di progettare un sistema di garanzia che assicuri in ogni caso un assegno minimo stabilito (come in Svizzera), indipendentemente dai contributi versati.

**Vedi circolare INPS n.54/2021**

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 54 del 6.04.2021 (documento 196)**

**Riscatto laurea scopri come ottenerlo: [Riscatto di Laurea, scopri come ottenerlo | INPS](#)**

**Simulazione riscatto di laurea: <https://serviziweb2.inps.it/AS0207/SimCalPrePen/riscatto/>**

**MIN.LAVORO - INDENNITÀ UNA TANTUM IN FAVORE DEI LAVORATORI AUTONOMI E DEI PROFESSIONISTI** da DplMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 2022, il Decreto 19 agosto 2022 con il quale fornisce i criteri e modalità per la concessione dell'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Colla circolare 103 del 26 settembre 2022 l'Inps impartisce le istruzioni attuative.

---

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI**

**DECRETO 19 agosto 2022 in G.U. n.224 del 24 settembre 2022**

Criteri e modalità per la concessione dell'indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

**IL MINISTRO DEL LAVORO  
E DELLE POLITICHE SOCIALI  
di concerto con  
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA  
E DELLE FINANZE**

Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante «Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»;

Visto, in particolare, l'art. 33, comma 1, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come modificato dall'art. 23, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, il quale istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa destinato a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo art. 33;

Visto l'art. 33, comma 2, del succitato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, in base al quale con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui al comma 1, incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli da 31 a 32, nonché la quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i relativi criteri di ripartizione;

Vista la legge 26 ottobre 1957, n. 1047 e in particolare l'art. 6 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri;

Visto l'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone la soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) a decorrere dal 1° luglio 1995 ed il trasferimento delle strutture, delle funzioni e del personale di detto servizio all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

Vista la legge 4 luglio 1959, n. 463 e in particolare l'art. 3 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 613 e in particolare l'art. 5 il quale istituisce presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale una gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attivita' commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza;

Vista la legge 8 agosto 1995, n. 335 e in particolare l'art. 2, comma 26, il quale prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1996 sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'art. 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'art. 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 250, recante «Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne» che istituisce, tra l'altro, tutele previdenziali a favore delle persone che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attivita' lavorativa, quando siano associate in cooperative o compagnie e rapporto di lavoro autonomo, oppure esercitino tale attivita' per proprio conto, senza essere associate in cooperative o compagnie;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 recante «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»;

Visti i decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103;

Considerato che occorre dare immediata attuazione alle disposizioni di cui al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, al fine di dare un sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

Considerato che occorre garantire ai predetti lavoratori un beneficio di importo pari a quello fissato in 200 euro dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 per i beneficiari appartenenti ad altre categorie;

Ritenuto pertanto di disciplinare i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum prevista dal predetto art. 33;

## **Decreta:**

### **Art. 1**

#### **Finalita' e dotazione finanziaria**

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano i criteri e le modalita' per la concessione dell'indennita' una tantum prevista dall'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, quale misura di sostegno al potere d'acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti conseguente alla crisi energetica e al caro prezzi in corso.
2. La misura e' finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del medesimo art. 33 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce limite complessivo di spesa.
3. La quota parte del limite di spesa del fondo di cui all'art. 33 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, destinata ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 e' individuata in 95,6 milioni di euro per l'anno 2022.

### **Art. 2**

#### **Soggetti beneficiari e misura dell'indennita'**

1. Possono beneficiare dell'indennita' una tantum i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) nonche' i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
2. I beneficiari devono essere gia' iscritti alle sopra indicate gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con partita IVA attiva e attivita' lavorativa avviata entro la medesima data.
3. Per accedere all'indennita' e' necessario aver effettuato, entro la data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale e' richiesta l'indennita', con competenza a decorrere dall'anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del decreto-

legge 17 maggio 2022, n. 50. Per gli iscritti alle gestioni speciali dell'AGO in qualita' di coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli il requisito di cui al presente comma viene verificato sulla posizione del titolare.

4. L'indennita' una tantum e' pari a 200 euro ed e' corrisposta a domanda.

5. Le domande per l'ottenimento dell'indennita' di cui al presente decreto sono presentate dai beneficiari di cui al comma 1 all'Inps ovvero agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarita' ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo sulla base del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse complessive previsto dall'art. 5 del presente decreto.

6. L'indennita' e' incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

7. L'indennita' non costituisce reddito ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non e' cedibile, ne' sequestrabile, ne' pignorabile ed e' corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta.

### **Art. 3**

#### **Modalita' di presentazione della domanda**

1. Ai fini del riconoscimento del beneficio, il soggetto interessato presenta istanza agli enti di previdenza cui e' obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalita' e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

2. Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, l'istanza dovra' essere presentata esclusivamente all'Inps.

3. L'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione del lavoratore interessato, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria responsabilita':

a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;

b) di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del predetto decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;

c) di non aver percepito nell'anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro;

d) di essere iscritto alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 ad una delle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme

9

obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;

e) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato per il medesimo fine istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

4. All'istanza deve essere allegata copia fotostatica del documento di identita' in corso di validita' e del codice fiscale nonche' le coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell'importo relativo al beneficio.

5. Al fine di consentire la tempestiva erogazione dell'indennita' sono considerate inammissibili le istanze prive delle indicazioni di cui ai commi 2 e 3.

6. L'Inps e gli enti di previdenza obbligatoria procedono, per gli iscritti, alla erogazione dell'indennita' in ragione dell'ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio e di quanto previsto dall'art. 5 del presente decreto.

### **Art. 4**

#### **Verifica dei requisiti**

1. L'indennita' una tantum e' corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all'ente erogatore al momento del pagamento ed e' soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'amministrazione finanziaria e ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.

2. In ordine al requisito reddituale, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

3. Nel caso in cui, in esito ai controlli di cui al comma 1, l'ente erogatore non riscontri la sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio avvia la procedura di recupero nei confronti del soggetto che ha usufruito indebitamente dell'indennita'.

#### **Art. 5**

##### **Monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili**

1. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 33, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, l'Inps e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 provvedono al monitoraggio del predetto limite e comunicano con cadenza settimanale al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i risultati del monitoraggio delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rende immediata comunicazione all'Inps e agli enti di previdenza sulle risorse residue affinché non siano adottati altri provvedimenti concessori.

#### **Art. 6**

##### **Copertura finanziaria e rendicontazione**

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto pari a 600 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede a valere sul fondo per l'indennita' una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'esercizio finanziario 2022. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede mensilmente al rimborso degli oneri sostenuti dagli enti di previdenza sulla base di apposita rendicontazione.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono alle attività previste dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it) nella sezione pubblicità legale.

Roma, 19 agosto 2022

**Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali**

**Orlando**

**Il Ministro dell'economia e delle finanze**

**Franco**

-----  
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, reg. n. 2450

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 103 del 26.09.2022 del 22.09.2022 (documento 197).**

**AGENZIA ENTRATE: REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE – TASSAZIONE SEPARATA** da DplMo – fonte Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 468 del 22 settembre 2022, ha fornito alcuni chiarimenti in merito agli emolumenti corrisposti nell'anno successivo a quello di maturazione, in virtù di contratti collettivi integrativi, ed il relativo regime di tassazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

**ALLEGATI A PARTE - AG.ENTRATE Risposta interpello n. 468 del 22.09.2022 (documento 198).**

**INPS – CHIARIMENTI ESONERO CONTRIBUTIVO 2% PER I LAVORATORI**

L'INPS, con il messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, fornisce le istruzioni per l'applicazione dell'esonero di 0,8+1,2% sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3499 del 26.09.2022 (documento 199)**

## PENSIONI – A NOVEMBRE SI RINNOVA IL BONUS CONTRO IL CARO ENERGIA da

PensioniOggi – Valerio Damiani

I Pensionati avranno diritto al bonus i titolari al 1° ottobre 2022 di un trattamento pensionistico (diretto o indiretto ancorché di invalidità) o di un trattamento assistenziale (es. assegno sociale, prestazioni di invalidità civile) nonché dei trattamenti di accompagnamento alla pensione (es. ape sociale, isopensione, assegni straordinari di sostegno al reddito) che, per l'anno 2021, abbiano un reddito personale Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, non superiore a 20mila euro (non contano i redditi del coniuge). Ai fini del computo del reddito si tiene conto dei soli redditi assoggettati all'Irpef con esclusione del reddito della casa di abitazione, del trattamento di fine rapporto comunque denominato e competenze arretrate assoggettate a tassazione separata. Verrà riconosciuto automaticamente dall'ente previdenziale (Inps, Inpgi o Casse Professionali) con la mensilità di novembre 2022. L'«una tantum» contro il caro energia verrà erogata una seconda a volta a novembre anche se in misura ridotta rispetto a luglio: 150€ anziché 200€ (DI n. 144/2022 in G.U. n. 223 del 23 settembre 2022).

### ASSICURAZIONI e ECM

Attenzione: con il prossimo triennio le assicurazioni potranno non coprire la responsabilità professionale dei sanitari che non raggiungono il 70% dei crediti del fabbisogno triennale.

### INPS - NOTIFICA ATTI DI ACCERTAMENTO E EMISSIONE DELL'ORDINANZA.

DISPOSIZIONI da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 3516 del 27 settembre 2022, illustra i contenuti delle determinazioni ministeriali che incidono sia sul **procedimento sanzionatorio** fino a oggi adottato sia sulla **misura delle sanzioni amministrative** da irrogare ai trasgressori con l'ordinanza-ingiunzione e detta le nuove indicazioni operative alle proprie strutture.

La circolare INPS 25 febbraio 2022, n. 32 ha fornito le disposizioni operative per l'emissione dell'**ordinanza-ingiunzione** prevista in caso del reato di **omesso versamento delle ritenute previdenziali**.

La fase di prima applicazione della normativa ha prodotto una serie di contestazioni, anche in sede giudiziaria, che ha reso necessario approfondire i profili di criticità emersi con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali

**ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 3516 del 27.09.2022 (documento 200)**

**ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 32 del 25.02.2022 (documento 201)**

### INAIL - OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI AVVENUTA INSTALLAZIONE DELLE APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA: AGGIORNAMENTO AI SENSI DEL DM SALUTE 14.01.2021 E INDICAZIONI ALL'UTENZA

Il presente fact sheet affronta il tema della notifica ad Inail delle nuove installazioni di risonanza magnetica, tenendo anche conto delle evoluzioni normative e tecnologiche, nonché delle criticità emerse da parte dei fabbricanti nel merito del rispetto della norma di buona tecnica IEC 60601-2\_33 relativa alla costruzione delle gabbie di Faraday, comunque non inficiando le modalità di notifica precedentemente rese note all'utenza.

**ALLEGATI A PARTE – Scheda informativa aggiornata al 27.09.2022 (documento 203)**